

all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19) — Interpretazione del principio del «*ne bis in idem*» — Ambito di applicazione — Decisione mediante la quale un'autorità di polizia mette definitivamente fine al procedimento penale

Dispositivo

Il principio *ne bis in idem*, sancito dall'art. 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990, non si applica ad una decisione mediante la quale un'autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottoposta, dispone, in una fase precedente all'incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l'azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 dicembre 2008
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-517/07) (¹)

(Direttiva 92/81/CEE — Diritti di accisa sugli oli minerali — Artt. 2, nn. 2 e 3, nonché 8, n. 1, lett. a) — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità — Art. 2, nn. 2-4, lett. b) — Ambito di applicazione — Additivi per carburante aventi la qualità di oli minerali o di prodotti energetici, ma che non vengono usati come carburante — Regime nazionale di tassazione)

(2009/C 44/33)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Afton Chemical Limited

Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli artt. 2, n. 3, e 8,

n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), degli artt. 2, n. 3, e 4, lett. b), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CEE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) e dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1) — Oli minerali aggiunti ai carburanti per fini diversi dall'alimentazione del veicolo ma non destinati ad essere messi in vendita o utilizzati come carburanti — Tassazione come carburante?

Dispositivo

Gli artt. 2, n. 3, e 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE, per quanto riguarda il periodo fino al 31 dicembre 2003, e l'art. 2, nn. 3 e 4, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, per quanto riguarda il periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2004, devono essere interpretati nel senso che additivi per carburante, come quelli di cui trattasi nella causa principale, che hanno la qualità di «oli minerali» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della prima di queste direttive o di «prodotti energetici» ai sensi dell'art. 2, n. 1, della seconda di queste, ma che non sono destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburante, devono essere assoggettati al regime di tassazione previsto dalle citate direttive.

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien — Austria) — Friederike Wallentin-Hermann/Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

(Causa C-549/07) (¹)

(Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Art. 5 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall'obbligo di compensazione — Cancellazione dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso)

(2009/C 44/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Friederike Wallentin-Hermann

Convenuta: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1) — Nozioni di «circostanze eccezionali» e di «misure del caso» — Cancellazione del volo per un guasto al reattore — Tasso di cancellazioni dovute a guasti tecnici molto superiore a quello delle altre compagnie aeree

Dispositivo

- 1) *L'art. 5, n. 3, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. La convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montréal il 28 maggio 1999, non risulta determinante ai fini dell'interpretazione delle cause di esonero oggetto dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.*
- 2) *La frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004.*
- 3) *La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte le misure del caso» ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 261/2004 e, pertanto, per liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria, previsto dagli artt. 5, n. 1, lett. c) e 7, n. 1, di tale regolamento.*

(¹) GU C 64 dell'8.3.2008.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Causa promossa da Erich Stamm, Anneliese Hauser

(Causa C-13/08) (¹)

(Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone — Parità di trattamento — Lavoratori autonomi frontalieri — Affitto rurale — Struttura agraria)

(2009/C 44/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nella causa principale

Erich Stamm, Anneliese Hauser

Con l'intervento di: Regierungspräsidium Freiburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof (Germania) — Interpretazione degli artt. 12, n. 1, 13, n. 1 e 15, n. 1 dell'allegato I dell'Accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle persone, firmato in Lussemburgo il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6) — Applicabilità del principio della parità di trattamento ai lavoratori autonomi frontalieri — Agricoltore di nazionalità svizzera residente in Svizzera, che ha stipulato un affitto relativo ad un'azienda agricola situata in Germania

Dispositivo

In forza dell'art. 15, n. 1, dell'allegato I dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, una parte contraente deve accordare ai «lavoratori autonomi frontalieri», ai sensi dell'art. 13 di tale allegato, dell'altra parte contraente, per quanto riguarda l'accesso a un'attività indipendente e al suo esercizio nello Stato ospitante, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultimo ai propri cittadini.

(¹) GU C 92 del 12.4.2008.